

Delibera n. 735/08/CONS

Ordinanza - ingiunzione nei confronti della società' Vodafone Omnitel N.V. per la violazione dell'articolo 19, comma 10, della delibera 19/01/CIR con riferimento al rifiuto di ordinativi di mobile number portability in assenza di idonea giustificazione

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 17 dicembre 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001 recante "Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)";

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 15/08/DIT del 17 luglio 2008 ed il relativo verbale di accertamento n. 15/08 di pari data, notificati in data 21 luglio 2008, con il quale veniva contestata alla società Vodafone Omnitel N.V., con sede legale Amsterdam (Olanda), e sede amministrativa Via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO) -, l'inosservanza, dell'articolo 9, comma 10, della delibera dell'Autorità n. 19/01/CIR per l'annullamento da parte del predetto operatore delle richieste di portabilità dei 17 MSISDN specificati nel verbale di accertamento sopra citato verso l'operatore *recipient* Wind Telecomunicazioni S.p.A. utilizzando la causale "Annullamento per richiesta ad altro *recipient*" in mancanza della comprovata richiesta

degli utenti interessati di voler attivare la prestazione con altro operatore, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 98, comma 11 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la memoria difensiva pervenuta in Autorità in data 20 agosto 2008;

UDITA la Società interessata in audizione in data 22 settembre 2008;

VISTA la memoria difensiva del 22 settembre depositata in audizione;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata.

La società Vodafone Omnitel N.V. nelle memorie difensive ed in audizione ha esposto le eccezioni in diritto respingendo gli addebiti, rappresentando quanto segue:

1. la disciplina regolamentare contenuta nella delibera 19/01/CIR non vieta l'attività di c.d. *retention*, ossia la possibilità da parte dell'operatore di diffondere le offerte promozionali a clienti scontenti o delusi in quanto attività lecite appartenenti all'attività d'impresa.

L'utente che chiede la portabilità del numero presso la rete di un altro operatore è titolare di un diritto potestativo esclusivo il cui esercizio si compie con invio della richiesta di trasferimento della MNP direttamente all'operatore *recipient* prescelto; quest'ultimo, in qualità di mandatario, dichiara al *donating* per conto del cliente la sua decisione di trasferire il numero presso il recipient. Il cliente mandante può però in qualsiasi momento sostituirsi al mandatario (*Recipient*) nel compimento degli atti esecutivi del mandato esercitando il diritto potestativo di revoca della richiesta di MNP, potere esercitabile fin quando la richiesta di portabilità del numero con altro operatore non abbia prodotto i propri effetti. Pertanto il cliente ha facoltà di tornare sulla propria scelta revocando l'atto unilaterale di recesso o di proposta. Su tali principi si basa il disposto di cui all'articolo 9, comma 10, lettera h) della delibera 19/01/CIR e all'articolo 14 del contratto quadro interoperatore, postulando in capo al *donating* un vero e proprio obbligo di "annullamento" della precedente richiesta di MNP in ragione della dichiarazione di revoca del cliente. L'obbligo di annullamento previsto dall'art. 9.10 citato trova titolo primario nella decisione di revoca del cliente, la quale costituisce un *prius* logico di qualsiasi successivo ordine di MNP. La manifestazione di volontà di revoca della richiesta di MNP con il *recipient*, in virtù del principio di libertà della forma, può trarsi anche per fatto concludente attraverso l'emissione di un successivo ed incompatibile ordine di MNP: la

- nuova richiesta di MNP implica di necessità la decisione del cliente di revocare la precedente richiesta di MNP;
2. Vodafone inoltre evidenzia che non esiste norma di fonte primaria, autoritativa o negoziale che regoli la forma della revoca dell'ordine di MNP: in applicazione del principio di libertà della forma negoziale, la revoca di un atto può essere formulata con qualunque modalità, e dunque anche verbalmente o mediante comunicazione telefonica. L'unica disposizione regolatoria che preveda un onere formale è l'art. 9, comma 4, il quale pone in capo al solo *recipient* l'onere di conservazione dell'originale contratto di MNP. Di conseguenza le dichiarazioni di revoca, comunicate dai clienti direttamente agli operatori del *call center* di Vodafone sono perfettamente valide ed efficaci a prescindere da ogni eventuale invio di conferma per iscritto. L'operatore sostiene che in mancanza di una norma (primaria), che espressamente preveda una forma *ad substantiam* o *ad probationem* della dichiarazione di revoca dell'ordine di portabilità, ovvero di una norma che imponga al *donating* uno specifico onere di documentazione, non è stata violata alcuna normativa regolamentare di settore. Pertanto di conseguenza Vodafone sostiene che non può essere assunta un'interpretazione restrittiva dell'articolo 9.10, tale da imporre, per implicito, un onere di forma delle dichiarazioni di revoca formulate dal cliente ovvero dedurre un onere di documentazione da parte del donating comprovante tale volontà di revoca del cliente, in quanto l'attività commerciale di impresa, che si sostanzia nel proporre al cliente scontento offerte promozionali (a cui potenzialmente il cliente può rispondere con una revoca della richiesta di MNP verso il *recipient*) si estrinseca in forma libera ai sensi dell'art. 1322 c.c.;
 3. la predetta società sottolinea che non è stata fornita alcuna prova attestante l'illegittima interruzione dei procedimenti di portabilità: il presupposto dell'avvio del procedimento sanzionatorio, fondato sul fatto che l'operatore donating (Vodafone) non ha fornito prova documentale della revoca degli ordini di trasferimento di *porting* verso l'operatore *recipient*, non può trovare fondamento su dichiarazioni di parti allegate all'esposto di un operatore concorrente prive di attendibilità in quanto consistenti in affermazioni unilaterali del denunciante non accompagnate da accertamenti obbiettivi e diretti all'asserito fatto illecito;
 4. Vodafone evidenzia l'inapplicabilità dell'art 98 , comma 11, del codice delle comunicazioni elettroniche poiché la norma di cui si contesta la violazione non potrebbe essere configurata come un ordine individuale e preciso. Il richiamato presidio sanzionatorio trova applicazione solo in caso di ordini dell'Autorità, ossia di provvedimenti singoli e specifici a carico di un determinato soggetto;
 5. infine la società afferma che la disciplina delle attività negoziali di validazioni di MNP e di c.d. retention non possa essere affidata ad interpretazioni restrittive di disposizioni implicite ma ad una chiara regolazione la quale, nel dettare norme esplicite, generali ed astratte, scongiuri fenomeni discriminatori.. Per tali argomentazioni la società Vodafone chiede l'applicazione alla richiamata

disciplina della procedura ai sensi dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche.

II. Valutazioni dell'Autorità.

In relazione a quanto sostenuto dalla società Vodafone Omnitel N.V. nelle suddette memorie difensive nonché nel corso dell'audizione del 22 settembre 2008, si ritiene di dover disattendere le giustificazioni addotte dalla società per i motivi che seguono:

1. l'oggetto del provvedimento 19/01/CIR è definire, come recita l'articolo 2 , “ *le condizioni applicabili all'offerta della prestazione della portabilità del numero tra le reti degli operatori dei servizi di comunicazioni mobili e personali...*” e cioè individuare gli obblighi ed i comportamenti di interazione tra operatori per la realizzazione della *Mobile Number Portability*. In particolare l'articolo 9 denominato per l'appunto “modelli di interazione” individua i modelli di comportamento tra operatori per l'attuazione del processo di MNP. Prima di passare ad esaminare in particolare il disposto dell'articolo 9.10 è importante porre in evidenza che l'utente, con l'esercizio della facoltà di portabilità del numero attiva sia il trasferimento del numero di cui è già titolare in capo al nuovo operatore prescelto (*recipient*) e, contemporaneamente, che la formazione di una nuova fattispecie negoziale realizzata con le modalità delle tecniche del contratto a distanza, tra operatore *recipient* ed utente. La delibera 19/01/CIR, definendo le modalità operative per la realizzazione del processo di attivazione della MNP, ha anche determinato in maniera rigorosa e tassativa gli obblighi ed i comportamenti di interazione che devono assumere l'operatore *recipient* e l'operatore *donating* in sede di attuazione del processo di esecuzione della MNP, in aderenza alla nuova volontà contrattuale in itinere tra *recipient* ed utente per la erogazione del servizio di telefonia mobile. La formazione(o l'eventuale conclusione) della nuova volontà negoziale dell'utente di cambiare gestore per l'erogazione dei servizi telefonici gravanti sullo stesso MSISDN già in suo possesso, non deve subire attività di *retention* da parte dell'operatore *donating* nelle more dell'esecuzione della portabilità del numero.

In tale contesto deve essere interpretato il disposto dell'articolo 9 .10, la cui violazione è stata contestata, che ha previsto dei casi tassativi, limitatamente ai quali l'operatore *donating* può legittimamente opporre causale di rifiuto, annullamento o sospensione al processo di lavorazione della MNP. La ricostruzione giuridica dei fatti in causa proposta da Vodafone non ha evidenziato i duplici effetti che aziona l'invio dell'ordine di lavorazione della MNP come sopra rappresentata, soffermandosi invece ad esporre i soli effetti del processo finalizzati al compimento della sola portabilità del numero. Le argomentazioni addotte sono avvalorate sia dal disposto dell'articolo 4 c. 9 della citata delibera, che, per l'appunto, specificando gli obblighi in capo all'operatore *donating*, sottolinea che lo stesso è autorizzato a trattare i dati dei clienti che

richiedono il *porting* “esclusivamente ai fini dell’attivazione della prestazione”, sia dall’articolo 9 comma 4, a mente del quale “la manifestazione di volontà inequivoca del cliente di cessare il rapporto contrattuale in essere con l’operatore *Donating* e di instaurare, usufruendo della MNP, un rapporto contrattuale con l’operatore Recipient è rappresentata dalla richiesta inoltrata dal cliente medesimo all’operatore Recipient...”. L’intero contenuto normativo dell’articolo 9 ha inteso difendere la formazione del nuovo rapporto obbligatorio che si sta instaurando (o già si è instaurato) tra *recipient* ed utente, garantendo che la formazione e realizzazione della volontà contrattuale avvenga libera da condizionamenti economici e proposte più allettanti che l’operatore *donating* potrebbe proporre al cliente nelle more dell’attivazione della procedura di *porting*.

In tale contesto va letto anche l’articolo 9, comma 10, che, per l’appunto, ha dettagliatamente previsto un numero chiuso di causali, dalla lettera a) alla lettera h), in base alle quali il processo di portabilità può essere legittimamente interrotto. I fatti contestati rientrano nella lettera h) che individua, quale giusta causa di annullamento della procedura, la ricezione di una successiva richiesta di attivazione della prestazione di MNP per lo stesso MSISDN da parte di altro gestore; l’ordine comunque sottende l’esistenza della formazione di un valido e libero consenso tra utente e successivo *recipient* (ex. *donating*). Ne discende che solo la valida formazione di una nuova fattispecie negoziale avrebbe legittimato, per i casi contestati, il corretto utilizzo della causale di scarto “*annullamento per richiesta di altro recipient*” per interrompere il precedente processo di *porting*; nuova volontà contrattuale degli utenti che doveva essere provata da Vodafone in sede ispettiva con esibizione di adeguata documentazione probatoria, anche in ottemperanza dell’obbligo previsto dal citato articolo 9, comma 7 della delibera 19/01/CONS, in quanto nuovo operatore *recipient*;

2. Vodafone ha impostato la sua difesa sulla natura di atto unilaterale della richiesta di MNP, espressione di un diritto potestativo esclusivo, il cui esercizio comprende anche il potere di revoca, che può essere manifestato con forma libera, anche implicitamente, fin quando lo stesso non ha prodotto i suoi effetti. Una simile impostazione, tuttavia, non tiene in conto che tale attività sottende, per quanto detto al punto 1), anche la formazione di un nuovo contratto tra utente e l’operatore *recipient* subentrante al precedente. L’intera normativa della delibera 19/01/CIR non ha inteso introdurre alcun obbligo di forma né per la trasmissione della richiesta di *porting* né per la formazione del contratto tra utente e operatore *recipient*, se non richiamando *ad abundantiam*, con la previsione dei disposti dell’articolo 9, commi 4 e 7, in capo all’operatore *recipient* quegli obblighi di conservazione documentale atti a provare la volontà inequivoca del cliente di cambiare gestore. La manifestazione di volontà del cliente deve, dunque, risultare da una richiesta scritta. Ebbene, se è questa la forma che deve assumere l’atto di avvio della MNP, non sembra potersi seriamente dubitare che il relativo *contrarius actus*, vale a dire la revoca, da

parte dell'utente, del consenso prestato in ordine alla portabilità del proprio numero, debba assumere la medesima forma prescritta per l'atto che si intende revocare.

3. anche l'eccezione sollevata da Vodafone circa l'assenza di prova certa attestante l'illegittima interruzione dei processi di portabilità va respinta in quanto l'accertamento dei fatti in causa è avvenuta in attuazione dei criteri sopra espressi e cioè sono state riscontrate 17 illegittime interruzioni di processi di porting in relazione ai quali la società non ha prodotto alcuno scritto e/o documento attestante la cd. volontà di ripensamento del cliente di voler rimanere con l'operatore *donating* (Vodafone). Solo per tre numerazioni, e precisamente xxx; xxx; xxx, Vodafone ha prodotto in sede difensiva scritti provanti la volontà dei clienti di revocare le richieste di portabilità verso l'operatore recipient e di continuare ad usufruire dei servizi di comunicazione elettronica da parte dell'operatore *donating*, evidenziando così quella cd. "volontà di ripensamento" idonea a legittimare l'interruzione richiesta del processo di portabilità del numero. Dunque per questi tre utenze sussistono i presupposti per disporre l'archiviazione degli addebiti.
4. anche l'eccezione dell'inapplicabilità dell'articolo 98, comma 11, in quanto il contenuto della delibera 19/01/CIR non potrebbe essere configurato come ordine dell'Autorità, è privo di fondamento: in particolare il disposto dell'articolo 9, comma 10 ha un contenuto specifico e pertanto è configurabile come ordine in senso stretto da cui scaturisce un preciso comando a cui l'operatore *donating* si deve attenere diligentemente nell'eventuale annullamento e quindi interruzione del processo di MNP. Inoltre tale delibera è stata oggetto di specifica notifica, procedura che viene per l'appunto attivata per i provvedimenti che hanno natura di ordini in senso stretto;
5. infine l'eccezione relativa alla necessità di sottoporre alla procedura dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche la disciplina delle attività negoziali di validazioni di MNP e di c.d. retention per avere una "chiara regolazione" della materia al fine di non incorrere ad interpretazioni restrittive di disposizioni implicite è priva di fondamento per tali ordini di motivi: sia perché la predetta disciplina è già chiara, dettagliata e pertanto di inequivoca interpretazione ed esecuzione da parte degli operatori sia sotto il profilo della concorrenza che della tutela dell'utenza; sia perché la *number portability*, in qualità di diritto dell'utente finale trova immediata tutela da parte dell'ordinamento giuridico a prescindere dagli effetti che l'esecuzione delle citate disposizioni possano produrre sui mercati di telefonia fissa e mobile.

RITENUTO pertanto, per quanto esposto al punto 3), che non sussistono i presupposti per la violazione dell'articolo 9, comma 10, della delibera 19/01/CIR per illegittima interruzione dei processi di portabilità dei seguenti numeri xxx; xxx; xxx;

RITENUTO, invece, per quanto esposto, che sussistono le violazioni dell'articolo 9, comma 10, della delibera 19/01/CIR per illegittime interruzioni dei processi di portabilità delle restanti quattordici (14) numerazioni di cui al verbale di accertamento n. 15/08/DIT del 17 luglio 2008;

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dell'articolo 98, comma 11 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 per le restanti 14 violazioni;

VISTA la delibera 582/08/CONS, adottata dal Consiglio del 7 ottobre 2008 a conclusione del procedimento sanzionatorio attivato dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica con contestazione n. 7/08/DIR, recante ordinanza ingiunzione nei confronti della società Vodafone N.V. del pagamento di euro 240000 (duecentoquarantamila) per il mancato rispetto della disposizione di cui all'articolo 4, comma 9, della delibera n. 19/01/CIR.;

CONSIDERATO che con la predetta ordinanza ingiunzione di cui alla delibera 582/08/CONS Vodafone è stata sanzionata per aver utilizzato i dati dei clienti, conosciuti nell'ambito del processo di porting, in modo illegittimo vale a dire per scopi ultranei rispetto alla finalità di condurre correttamente a termine il processo di MNP secondo le indicazioni dell'utente, fatto che si è tradotto in una violazione dell'art. 4, comma 9, della delibera;

CONSIDERATO che con il procedimento n.15/08/DIT, scaturito dalle medesime risultanze ispettive che hanno dato luogo al procedimento 7/08/DIR, è stato contestato a Vodafone di aver illegittimamente interrotto n.17 (che si riducono a n.14 per quanto sopra esposto) processi di porting con l'utilizzo di causale di interruzione del processo in maniera non conforme al dettato regolamentare ovverosia al di fuori delle ipotesi tassativamente ammesse dalla norma al fine di rifiutare, annullare o sospendere le richieste di attivazione dei processi di MNP concernenti i clienti portati, fatti che comportano la violazione dell'articolo 9, comma 10 della delibera 19/01/CIR;

RITENUTO che nella prima fattispecie sanzionatoria, ossia quella di cui al procedimento 7/08/DIR, l'illecito configura la realizzazione di una fattispecie di pericolo per il bene protetto - che per l'appunto riguarda la realizzabilità di una corretta esecuzione del processo di porting- pericolo che potrebbe poi evolversi e/o essere aggravato dal corrispondente illecito di danno in caso di illegittima interruzione del processo di porting con l'utilizzo non conforme delle causali interruttive;

RITENUTO che nella seconda fattispecie sanzionatoria, ossia quella di cui al procedimento 15/08/DIT, il suddetto illecito di *periculum* si sia poi concretizzato nella realizzazione da parte di Vodafone, in qualità di operatore donante, di una fattispecie di

danno nei confronti degli utenti per n.14 ingiustificati rifiuti di ordinativi di MNP; considerando che i fatti di cui ai procedimenti 7/08/DIR e 15/08/DIT nell'ambito di un medesimo contesto temporale e disegno strategico, che ha visto, nella fase precedente la realizzazione dell'illecito di danno in questione, anche l'illecito di cui all'art. 4, comma 9, dal momento che Vodafone ha usato l'informazione comunicatagli dall'operatore ricevente (volontà di attivare la prestazione di MNP) non per agevolare il processo, ma per ostacolarlo o impedirlo;

RITENUTO, per quanto esposto, che, limitatamente ai fatti contestati dalla Autorità con i due procedimenti sopra individuati, sussistono le condizioni perché possa configurarsi il fenomeno dell'assorbimento-consunzione della violazione di cui all'articolo 4, comma 9, della delibera 19/01/CIR, nelle violazioni della regola prevista dall'articolo 9, comma 10, della medesima delibera in relazione alle n. 14 illegittime interruzioni del processo di MNP e che pertanto la somma irrogata con il presente procedimento debba essere decurtata di quella già ingiunta con il procedimento di cui alla delibera 582/08/CONS;

CONSIDERATO quanto segue, ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società ha leso: *in primis* la sfera giuridica dell'utente in quanto, interrompendo illegittimamente il processo di portabilità, ha ostacolato l'utilizzo del numero con altro operatore nonostante la sussistenza della volontà del titolare della linea di cambiare il gestore; *in secundis* il diritto dell'operatore *recipient* di acquisire nuovi clienti in quanto, annullando il processo di *porting* utilizzando impropriamente le causali di cui alla contestata normativa, si è illegittimamente interrotto il processo di acquisizione di nuovi contratti da parte dell'operatore *recipient*;
- b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che Vodafone Omnitel N.V. non ha posto in essere attività diretta ad eliminare la condotta legittima contestata in quanto ha ritenuto legittimo l'utilizzo della causale di scarto di cui all'articolo 9 comma 10 lettera h) nei casi di presupposto "ripensamento" del cliente non suffragato dall'acquisizione di volontà inequivoca del cliente a voler rimanere con l'operatore *donating* nuovo *recipient*;
- c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società Vodafone Omnitel N.V. è dotata di un'organizzazione interna idonea a garantire la corretta applicazione delle disposizioni violate se il personale addetto e adeguatamente istruito fosse proporzionalmente incentivato a porre in essere comportamenti legittimi e demotivato in caso di attivazione di comportamenti non conformi a norme regolamentari;
- d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sotto determinata.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per le n. 14 (quattordici) violazioni contestate, nella misura pari al minimo edittale, corrispondente ad € 120.000,00, per ciascuna violazione, per un totale di € 1.680.000 (€ unmilione seicentottantamila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n.689, che, decurtato dell'importo di € 240.000,00 per la sanzione già irrogata con la delibera 542/08/CONS, da luogo ad un importo residuo pari a € 1.440.000 (unmilione quattrocento quarantamila/00) euro;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

L'archiviazione per insussistenza della violazione dell'articolo 9, comma 10 della delibera 19/01/CIR in relazione ai processi di portabilità dei numeri xxx; xxx; xxx;

ORDINA

alla società Vodafone Omnitel N.V. con sede legale Amsterdam (Olanda) e sede amministrativa Via Jervis 13 c.a.p. 10015 Ivrea (TO), di pagare la somma di € 1.440.000 (unmilione quattrocento quarantamila/00), quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, per l'inosservanza dell'articolo 9, comma 10 della delibera 19/01/CIR ;

DIFFIDA

la società Vodafone N.V.. a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione a quanto dall'articolo 9, comma 10 della delibera 19/01/CIR;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 98, comma 11, decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 735/08/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Quietanza di pagamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità entro il termine di giorni dieci dall'avvenuto versamento, indicando come riferimento "DEL. N. 735/08/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo n.259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 17 dicembre 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola